

VENDITE SOTTOCOSTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 31.03.199, n. 114 – D.P.R. 06.04.01 N. 218

DESCRIZIONE:

Per **vendita sottocosto** si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'I.V.A. e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

Le vendite sottocosto sono soggette ad alcune limitazioni. Esse, infatti, devono essere comunicate al Comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e possono essere effettuate solo **tre volte** nel corso di ogni anno solare. Ogni vendita sottocosto non può avere una **durata superiore a dieci giorni** e tra una vendita e l'altra deve decorrere un periodo di **almeno venti giorni**, salvo che per la prima vendita sottocosto effettuata nell'anno.

Inoltre il numero delle **referenze** oggetto di ciascuna vendita **non può essere superiore a cinquanta** (per riferimento è inteso il prodotto, individuabile in relazione alla tipologia, alla quantità ed eventualmente alla marca del medesimo).

In deroga alle norme sopra indicate è consentito effettuare la vendita sottocosto per:

- Prodotti alimentari freschi e deperibili;
- Prodotti alimentari qualora manchino tre giorni alla scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine di conservazione;
- Prodotti tipici delle festività nazionali trascorsa la data della loro celebrazione;
- Prodotti il cui valore commerciale è diminuito a causa delle modifiche della nuova tecnologia;
- Prodotti non alimentari difettati ma non deteriorati.

E' inoltre consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di:

- Ricorrenza dell'apertura esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
- Apertura di un nuovo esercizio commerciale;
- Ristrutturazione totale dei locali.

Non è consentita la vendita sottocosto per:

- Commercio all'ingrosso;
- Spacci interni;
- Forme speciali di vendita
- Commercio su aree pubbliche

COSA OCCORRE:

Comunicare l'avvio della vendita sottocosto al Comune dove è ubicato l'esercizio

TEMPI:

La comunicazione va presentata almeno **10 gg.** prima dell'inizio del sottocosto al Suap del Comune di Fiumicino (vedi modello presente nella modulistica della pagina dedicata al Suap del sito del Comune di Fiumicino)